

La nozione giuridico-ontologica di gerarchia*

Massimo del Pozzo

SOMMARIO: 1. Il principio gerarchico cardine dell'ordine ecclesiale. - 2. Le ambiguità nell'identificazione della gerarchia con la condizione clericale. - 3. Il carattere giuridico-costituzionale della nozione. - 4. L'influenza della matrice sacramentale del concetto. - 4.1. La confluenza dei «tria munera». - 4.2. Il carattere gerarchico dei beni salvifici. - 5. La condizione di soggezione del fedele. - 6. La gerarchia costituzionale e la deontologia degli operatori.

1. IL PRINCIPIO GERARCHICO CARDINE DELL'ORDINE ECCLESIALE

«Fra gli elementi che caratterizzano l'immagine vera e genuina della Chiesa, dobbiamo mettere in rilievo soprattutto questi: la dottrina, secondo la quale la Chiesa viene presentata come il popolo di Dio (cfr. LG 2) e l'autorità gerarchica viene proposta come servizio (cfr. LG 3)»¹. La prima nota qualificante l'impianto codiciale vigente evidenzia l'acquisizione della *portata diaconale della potestà ecclesiastica*. La principale riscoperta ecclesiologicala del Concilio Vaticano II concerne invero la responsabilità e l'afflato comune di tutti i battezzati². La partecipazione dei fedeli alla missione della Chiesa ad ogni modo ha un'influenza decisiva sulla concezione della funzione pubblica di santificazione. Non a caso nel punto riportato la ministerialità sembra una derivazione della comunionalità. Il corretto atteggiarsi dell'esercizio del potere insomma non costituisce solo un mezzo per l'edificazione del corpo di Cristo ma una diretta esplicazione della conformazione essenziale della Chiesa.

Nel pensiero comune il *concetto di gerarchia* non sempre appare chiaro e rispondente. L'implicito riferimento ad una categoria o "classe" di persone (i chierici) rischia ad esempio di non cogliere il senso e il significato proprio della nozione³. Considerare tale

* Pubblicato in *Annales Theologici*, 27 (2013), pp. 401-417.

¹ GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. *Sacrae disciplinae leges*, 25 gennaio 1983, «AAS», 75/II (1983), XII.

² Cfr. Cost. dogm. *Lumen Gentium*, Cap. V (*Universale vocazione alla santità nella Chiesa*), d'ora in poi LG.

³ «Per molto tempo il principio gerarchico è stato ricondotto ad una visione personalista per influsso delle idee dominanti. Lo *status* che assume le funzioni pubbliche della Chiesa è – così si afferma – l'*ordo clericorum*, inteso come *series personarum*, come un insieme di persone aventi posizione di preminenza nella Chiesa [...] la ricordata concezione personalista fu messa in crisi dalla dottrina del Concilio Vaticano II, la quale proclamò sia la distinzione delle funzioni, sia la radicale uguaglianza di tutti i cristiani» (J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Giuffrè, Milano 1989, 175-177). Questo

realtà come lo “stato maggiore” del popolo cristiano induce a distorcere e fraintendere la valenza del principio gerarchico. La gerarchia indica invece una precisa relazione giuridico-istituzionale. Il richiamo alla modalità del regime o alla qualità del servizio prestato evita errori o equivoci. Alla luce degli insegnamenti conciliari la prevalenza non appare più come prerogativa o privilegio del soggetto ma come compito o preoccupazione dell’istituzione. Dissociare invece la categoria gerarchica dall’aspetto funzionale del potere ingenera sviamento e confusione.

Le intuizioni conciliari della *cooperazione organica* e dello *spirito di servizio* nell’adempimento della missione ecclesiale costituiscono la più sicura *linea direttiva* e il più valido *criterio interpretativo* della forma di esercizio della giurisdizione ecclesiale.

Socialità e autorità rappresentano un binomio inscindibile⁴. La peculiarità della realtà canonica sta tuttavia nell’*origine* e nell’*atteggiarsi del potere*. La Chiesa si configura infatti come *communio* intrinsecamente *hierarchica*. Non a caso comunione e gerarchia nell’istituzione divina sono posti in relazione di stretta dipendenza: il profilo ministeriale struttura e organizza il popolo di Dio (la *communio fidelium*). La legittimazione della funzione gerarchica non deriva insomma dall’elezione o dal riconoscimento sociale ma dalla diretta riconduzione alla capitalità di Cristo. Nella comunità ecclesiastica l’autorità non solo viene da Dio, ma assicura l’autenticità e integrità del patrimonio salvifico⁵. I beni della comunione (parola, sacramenti e servizio della carità⁶) sono essenzialmente gerarchici. Il potere quindi non ha solo un rilievo antropologico e sociologico ma teologico e cristologico. La presenza del principio gerarchico garantisce dunque la conformità del popolo radunato dallo Spirito col disegno divino di salvezza.

Al maggior potere e influenza del preposto corrisponde però l’esistenza di limiti e vincoli più stringenti⁷. Il “controllo di gestione” non è affidato alla bontà dei risultati ma

passo, tra i molti dello stesso A., individua la presa di posizione costante nel pensiero del “pioniere” del costituzionalismo canonico. In queste pagine ci si riferirà abbastanza frequentemente, pur senza citarlo continuamente, al pensiero di Hervada.

⁴ Cfr. al riguardo anche *S.Th.* II-II, q. 104, a. 1. Spunti interessanti di teoria generale sono contenuti in J. PORTER, *Ministers of the law. A natural law theory of legal authority*, Eerdmans, Grand Rapids 2010.

⁵ La *successione apostolica* non a caso è il nucleo dell’intero organismo soprannaturale nella storia.

⁶ «L’intima natura della Chiesa si esprime in un triplice compito: annuncio della Parola di Dio (*kerygma-martyria*), celebrazione dei Sacramenti (*leiturgia*), servizio della carità (*diakonia*). Sono compiti che si presuppongono a vicenda e non possono essere separati l’uno dall’altro» (BENEDETTO XVI, lett. enc. *Deus caritas est*, 25 dicembre 2005, n. 25.a, «AAS», 98 [2006], 236, d’ora in poi DCE).

⁷ A proposito del culto precisa ad es. il *Catechismo*: «Neppure l’autorità suprema nella Chiesa può cambiare la Liturgia a sua discrezione, ma unicamente nell’obbedienza della fede e nel religioso rispetto del mistero della liturgia» (*Catechismus Catholicae Ecclesiae*, n. 1125, d’ora in poi CCE).

alla fedeltà e osservanza del mandato ricevuto. La sovraordinazione si traduce dunque nell'accentuazione soprannaturale della responsabilità e coscienza del soggetto. Tramontato ormai il prototipo della *societas inaequalis*⁸, la rappresentanza organica della comunità non implica una superiorità di dignità ma un'eminenza di impegno e accortezza. La gerarchia non indica tanto uno *status* o una specifica condizione canonica (anche se, come vedremo, può avere molto a che vedere con l'*ordo episcoporum*) quanto un'attività e un compito qualificato. La qualità della prestazione proprio per l'ecclesialità dell'attribuzione non può essere disgiunta dalla *diakonia* della carità⁹.

2. LE AMBIGUITÀ NELL'IDENTIFICAZIONE DELLA GERARCHIA CON LA CONDIZIONE CLERICALE

La frequente disinvoltura nell'uso dell'espressione "gerarchia" tradisce spesso il *mancato approfondimento critico della nozione*. La semplice adozione o trasposizione del concetto teologico nel discorso giuridico non aiuta a comprendere la natura e il dover essere della realtà considerata. Le impostazioni concettuali sottostanti tra l'altro spesso influiscono decisamente sugli stili o i modelli comportamentali.

Nel *dibattito teologico* prevale spesso l'identificazione della dimensione gerarchica con *l'insieme di persone costituite in autorità* senza approfondire il contenuto delle mansioni svolte¹⁰. La gerarchia tende a coincidere con la titolarità della *sacra potestas* e in generale con il ministero ordinato. Non è infrequente che la nozione venga ricondotta *tout court* alla generica categoria dei pastori. Il rapporto tra potestà di ordine e potestà di giurisdizione resta confusamente delineato e l'aspetto giuridico viene sovente ristretto all'esercizio del *munus regendi*. La semplificazione e la praticità giustificano magari la sommaria equiparazione dell'autorità gerarchica con l'*ordo*, non ammettono comunque riduzionismi o appiattimenti di sorta. L'assimilazione contiene evidenti manchevolezze sia

⁸ Circa l'evoluzione storica del pensiero canonistico cfr. C. FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, Il mulino, Bologna 2011, 233-240, 282-286; P. ERDÖ, *Storia della scienza del diritto canonico. Una introduzione*, PUG, Roma 1999, 137-202.

⁹ «L'ufficio poi che il Signore affidò ai pastori del suo popolo, è un vero servizio, che nella sacra Scrittura è chiamato significativamente "diaconia", cioè ministero (cfr. At 1,17 e 25; 21,19; Rm 11,13; 1 Tm 1,12)» (LG 24). Cfr. anche BENEDETTO XVI, *Deus caritas est*, n. 21.

¹⁰ Per uno sguardo sintetico della divulgazione scientifico-teologica può essere indicativa la consultazione della voce "gerarchia" di alcuni dizionari come: H. VORGRIMLER, *Nuovo dizionario teologico*, EDB, Bologna 2004, 303 («designa oggi la totalità dei detentori di un ministero ecclesiale ordinato, a differenza dei laici o dei cristiani appartenenti ad un ordine»); M. SEMERARO, in *Dizionario teológico enciclopédico*, Verbo Divino, Estella 1995, 525-526 («la jerarquía en la Iglesia esta consituida por todos los que han recibido el sacramento del orden sagrado»); B. MONDIN, *Dizionario enciclopédico di filosofia, teologia e morale*, Massimo, Milano 1989, 323; K. RAHNER, G. GIBERTI, H. VORGRIMLER, *Dizionario di teologia*, Morcelliana, Brescia 1968, 281 (sono indicativi i riferimenti della voce).

per eccesso che per difetto¹¹ e, soprattutto, rischia di comportare distorsioni o deviazioni operative. La precisione e il rigore giuridico (non giuridicista o formalista) aiutano allora la penetrazione del concetto e la formazione e la deontologia degli agenti.

Nella stessa *ecclesiologia conciliare* non è casuale che la gerarchia indichi prevalentemente il *complesso del ministero ordinato*. In questa linea ad esempio l'*ordo diaconorum* costituisce «un grado inferiore della gerarchia»¹². Estremamente indicativa risulta l'introduzione del capitolo sui laici: «Il santo Concilio, dopo aver illustrati gli uffici della gerarchia, con piacere rivolge il pensiero allo stato di quei fedeli che si chiamano laici»¹³. La nozione comunque quasi mai è riferita alla qualificazione dello stato clericale, individua piuttosto il legame degli altri membri del popolo di Dio con la capitalità di Cristo. Il concetto emerge soprattutto nel rapporto delle diverse condizioni canoniche con il governo della Chiesa¹⁴. L'identità gerarchica si ricava quindi quasi per contrasto dal rispettivo vincolo di subordinazione. La singolare autorità sacra appare comunque strettamente inerente all'ordinazione e in modo particolare al sacerdozio¹⁵. Non a caso c'è chi ha colto come elemento di continuità e persistenza nella dottrina del Vaticano II la ricezione della “fondamentale disuguaglianza” nella strutturazione *ordo-plebs* e come novità o introduzione il riferimento comunitario del ministero¹⁶. Raramente si sottolinea esplicitamente la valenza anche interna (intragarchica) della logica di dipendenza e coordinamento della funzione direttiva (l'esercizio dell'autorità non è chiaramente

¹¹ Da un canto, non tutta l'attività dell'ordinato è gerarchica; dall'altro, vi sono aspetti o profili dell'esercizio dell'autorità che prescindono dal sacramento.

¹² LG 29.

¹³ LG 30.

¹⁴ Risultano emblematici a questo riguardo due titoli di LG: «I laici e la gerarchia» (n. 37) e «La gerarchia e lo stato religioso» (n. 45). Anche a proposito dell'apostolato dei laici viene esplicitato il confronto con l'autorità istituzionale: «Rapporti con la gerarchia» (decr. *Apostolicam Actuositatem*, n. 24).

¹⁵ «La funzione dei presbiteri, in quanto strettamente vincolata all'ordine episcopale, partecipa dell'autorità con la quale Cristo stesso fa crescere, santifica e governa il suo corpo» (decr. *Presbyterorum Ordinis*, n. 2). È interessante notare che il carattere sacramentale implica l'intrinseca collaborazione con la successione apostolica e si estende ovviamente anche al clero regolare: «Per ragione quindi dell'ordine e del ministero, tutti i sacerdoti, sia diocesani che religiosi, sono associati al corpo episcopale, ...» (LG 28).

¹⁶ «La distinzione dei due sacerdozi *essentia et non gradu tantum* (LG 10) mostra la continuità con la tradizione che sottolineava la “fondamentale disuguaglianza” nella Chiesa; la comune partecipazione al sacerdozio di Cristo e la correlazione *ad invicem* dei due sacerdozi mette in luce la novità» (V. MARALDI, voce: «*Ministero ordinato*», in G. CALABRESE, PH. GOYRET, O.F. PIAZZA, *Dizionario di ecclesiologia*, Città nuova, Roma 2010, 864).

esente dal rispetto del principio gerarchico)¹⁷. Il limite è abbondantemente compensato dal ripetuto richiamo alla pastoralità e diaconalità dello stile e della forma di governo, in modo particolare per quanto attiene alla missione episcopale¹⁸. Anche nel Catechismo la gerarchia coincide con il ministero ordinato come categoria espressamente disgiunta dai laici¹⁹. La natura sacramentale costituisce appunto il nucleo del *ministerium ecclesiale*²⁰.

La possibile ambiguità dell'approccio teologico segnalato ci sembra che derivi dalla *confusione del piano istituzionale col profilo personale*. La riconduzione dell'autorità alla condizione clericale, se malintesa, rischia di sviare dal senso proprio dell'attribuzione e dallo spirito dell'economia sacramentale. La preposizione gerarchica non è una sorta di riconoscimento della qualità del soggetto ma una diretta manifestazione dell'istituzionalità della Chiesa²¹. L'implicito riferimento alla categoria dei ministri sacri non aiuta a comprendere il contenuto transpersonale della funzione e il riscontro *in actu* più che *in statu* della sovraordinazione. L'imperfezione tecnica si trasforma poi in un rilevante errore quando inserisce una supposta disuguaglianza fondamentale nel popolo di Dio in ragione del sacramento dell'ordine.

L'automatica equiparazione *ordo-hierarchia* tende tra l'altro a mettere in ombra l'esistenza di una sfera privata e di una condizione personale del chierico, configurandolo quasi come una persona pubblica permanente. L'ordinato, per quanto viva con abnegazione e dedizione il servizio, non è continuamente preposto alla cura della comunità, molte manifestazioni della sua stessa vita religiosa (la devozione, la spiritualità, ecc.) trascendono l'ufficialità della missione; il ministro sacro ha inoltre gli spazi di libertà propri di ogni fedele²². La coincidenza pratica dei membri della gerarchia con gli ordinati non dovrebbe portare allora ad un'assimilazione concettuale inconsapevole e scontata.

¹⁷ La *Nota esplicativa previa* della *Lumen gentium* esplicita l'esigenza della comunione col Capo e con gli altri membri del Collegio episcopale (n. 2), ma non si sofferma evidentemente sul modo e sui caratteri del governo.

¹⁸ Cfr. ad es. LG 24 e 27, nonché decr. *Christus Dominus*, n. 16, d'ora in poi CD.

¹⁹ «Ciò soprattutto per il senso soprannaturale della fede che è di tutto il Popolo, laici e gerarchia, quando...» (CCE 785). Ancor più chiara è la sistematica seguita a proposito del popolo cristiano: «I fedeli - gerarchia, laici, vita consacrata» (CCE 871ss.).

²⁰ «*Ministerium Ecclesiae per sacramentum proprium confertur*» (CCE 875). Dalla natura sacramentale derivano il carattere di servizio, collegiale e personale del ministero.

²¹ La dignità personale evidentemente è identica dal Papa all'ultimo battezzato.

²² La presa di coscienza della propria sfera di autonomia facilita il riconoscimento dell'altrui spettanza e iniziativa.

3. IL CARATTERE GIURIDICO-COSTITUZIONALE DELLA NOZIONE

Dal momento che la “progressiva giuridificazione” è considerata in genere un fattore d’involuzione e di regresso dell’atteggiarsi del potere pare utile cercare di superare l’equivoco di fondo legato al disvalore dell’elemento giuridico²³. Occorre allora rilevare che non è il diritto in sé ma il “cattivo diritto” a sfigurare il senso della *sacra potestas*²⁴. È utile pertanto cercare di superare la prevenzione e la diffidenza nei confronti del profilo obbligatorio attraverso un approccio corretto ed equilibrato al rapporto gerarchico. La *percezione giusrealista* della relazione ed il suo *rilievo costituzionale* forniscono le coordinate essenziali per un’adeguata ricostruzione del fattore gerarchico.

La gerarchia individua una caratteristica essenziale della comunità salvifica e costituisce pertanto un vero e proprio *bene giuridico*: si tratta quindi di una *res* dovuta in virtù di un vincolo di giustizia. È abbastanza significativo che il magistero del Vaticano II non solo qualifichi l’aspetto istituzionale e carismatico della Chiesa come «una sola complessa realtà»²⁵, ma indica come lo Spirito Santo «la provvede e dirige con diversi doni gerarchici e carismatici»²⁶. La libera elargizione di Dio può configurarsi come spettanza in riferimento alla socialità della *communio fidelium*. Il bene in concreto dovuto è il *riscontro della differenziazione organica nell’esercizio del nuovo culto spirituale*²⁷. La rappresentanza ufficiale del ministro garantisce infatti il collegamento dell’opera della salvezza con la capitalità del Signore. Il fine perseguito nella distribuzione dei ruoli non è solo l’ordinato svolgimento della vita sociale e il buon funzionamento della comunità ma l’integrità del patrimonio soprannaturale e la fedeltà alla *lex gratiae*. La gerarchia, come abbiamo già osservato, è iscritta nel dover essere dei beni ecclesiali (parola, sacramenti, servizio della carità). Supposta sempre la compenetrazione e fusione dei vincoli di

²³ Cfr. ad es. G. TRAPANI, voce «Autorità», in *Dizionario di ecclesiologia* (nt. 16), 80; P. EICHER, «Gerarchia», in Id., (Ed.), *Enciclopedia teologica*, Queriniana, Brescia 1989, 394-396 (*La giuridicizzazione del concetto*).

²⁴ «Naturalmente in una concezione ontologica rigorosa ogni qualificativo risulta ridondante: il diritto è buono in quanto è vero diritto, il “cattivo diritto” è una contraddizione in termini (non è vero diritto)» (M. DEL POZZO, *La doverosità liturgica, morale e giuridica del culto ecclesiale*, «Ius Ecclesiae», 21 [2009], 565, nt. 55).

²⁵ LG 8.

²⁶ LG 4, l’ultima espressione è ripresa pure dal decr. *Ad Gentes*, n. 4 e riportata nel CCE (n. 768).

²⁷ Cfr. *Rm* 12,1. La dimensione culturale non si riferisce solo all’aspetto liturgico ma può esprimere sinteticamente il contenuto del messaggio cristiano.

comunione²⁸, il servizio gerarchico assicura soprattutto l'universalità e la diffusione dell'*agape* cristiano.

La gerarchia non individua tuttavia una realtà a sé stante distinta dai mezzi di salvezza, costituisce una *relazione giuridica specificante il regime societario*: qualifica la modalità dell'amministrazione del patrimonio di grazia. La rappresentanza ufficiale di Cristo dunque non è mai avulsa dalla considerazione dei beni salvifici (*kerygma*, *leiturgia* e *diakonia*), integra e supporta la comunione ecclesiale, configurandola appunto come *communio hierarchica*²⁹. L'approccio funzionale induce appunto ad evitare ogni riferimento classista o soggettivistico. Gerarchica è sempre la relazione, non la persona fisica che assume la rappresentanza del Capo³⁰.

La *situazione di preposizione* si manifesta non in pretese o facoltà relative alla "propria" sfera giuridica ma in *diritti-funzioni* o *poteri-funzioni* volti alla ricerca del bene comune. La prerogativa è quindi intrinsecamente indirizzata al perseguimento dello scopo pubblico e transpersonale dell'investitura³¹. La subalternità si concreta peraltro in un affidamento o consegna pastorale. Il "suddito" beneficia della sollecitudine e preoccupazione del pastore per l'interesse generale.

Il rilievo costituzionale del concetto non indica solo il riconoscimento della sua priorità ermeneutica³², ma la natura stessa del servizio gerarchico. Non è casuale che tanto la *Lumen gentium*³³ tanto il codice³⁴, abbiano individuato l'aspetto strutturale della nozione. Un possibile equivoco è però quello di ridurre la costituzione della Chiesa solo alla matrice gerarchica o giurisdizionale dell'istituzione ecclesiastica mettendo in ombra il profilo personale del cammino cristiano. La costituzione gerarchica non riguarda solo la configurazione del potere ma l'intero dover essere cristiano. La costituzionalità non si

²⁸ Cfr. *supra* il riferimento a DCE 25.a.

²⁹ Si può sostenere che la *lex vivendi* compendia e manifesta la *lex credendi* e la *lex orandi*. Il servizio della carità (in cui si integra il *munus regendi*) è insomma la caratteristica comune e uniformante di tutta la *lex gratiae*.

³⁰ Ci si potrebbe invece riferire alle persone giuridiche in quanto organi (complessi di funzioni) gerarchici.

³¹ «La Gerarchia è dunque l'insieme dei fedeli ordinati (Vescovi, presbiteri e diaconi) in quanto esercita una funzione ministeriale (perciò si chiamano sacri ministri) al servizio della Chiesa» (C.J. ERRÁZURIZ M., *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa*, I, Giuffrè, Milano 2009, 302).

³² Cfr. il ns. *Quale futuro per il diritto costituzionale canonico?*, «Ius Ecclesiae», 23 (2011), 596-597, 599-600.

³³ Cap.III. *Costituzione gerarchica della Chiesa e in particolare dell'episcopato*.

³⁴ Lib. II, Parte II. *La costituzione gerarchica della Chiesa* (cann. 330-572).

riduce pertanto alla rilevanza esterna o ordinamentale della potestà ma si estende allo statuto fondamentale del fedele³⁵.

Una visione costituzionale estremamente sintetica individua i due capisaldi essenziali della struttura fondamentale della Chiesa nei *diritti fondamentali del fedele* e nel *principio gerarchico*³⁶. Come abbiamo più volte esplicitato il profilo gerarchico è rapportabile direttamente al fenomeno organizzativo (riguarda la facoltà connessa ad un incarico o ad un ufficio) ma coinvolge anche il dover essere del fedele. La preposizione funzionale comunque si inserisce *suapte natura* nella peculiare conformazione della Chiesa istituzione, come soggetto pubblico unitario che perpetua l'azione di Cristo nella storia. La specifica abilitazione soggettiva è circoscritta in definitiva al contenuto dell'attribuzione e al fine del mandato.

L'idea di fondo insistentemente proposta in queste pagine – sempre sulla scorta degli insegnamenti di Hervada – è quella della sostituzione dell'approssimativo e fuorviante dicotomia clero-laicato con il binomio *organizzazione ecclesiastica-popolo di Dio*. In tal modo non solo si supera il ricorso alla concezione per stati ma si inserisce la ministerialità nel suo adeguato orizzonte costituzionale. L'*ordo* logicamente costituisce il perno e l'asse portante di tutta l'organizzazione della Chiesa³⁷. Il clero non esaurisce tuttavia l'autoritatività del ministero. Sarebbe peraltro scorretto anche da un punto di vista epistemologico confondere la nozione con la categoria clericale, desumendola dalla relativa condizione canonica³⁸. Mentre il binomio clero-laicato introduce una giustapposizione e risponde ad una logica binaria³⁹, la combinazione organizzazione-

³⁵ In questa linea può essere utile richiamare la sistematica del CCEO che antepone lo statuto del fedele (Tit. I *De christifidelibus eorumque omnium iuribus et obligationibus*) alla struttura gerarchica della Chiesa (Titt. II-IX).

³⁶ «Se puede, pues, observar por lo que se refiere a la dignidad, que la dignidad cristiana es un factor básico estructural del ordenamiento canónico, como uno de los dos elementos principales de la estructura jurídica. El otro elemento principal es el principio jerárquico» (J. HERVADA, *La dignidad y la libertad de los hijos de Dios*, in *Vetera et nova. Cuestiones de Derecho Canónico y afines [1958-2004]*, Eunsa, Pamplona 2005², 758).

³⁷ L'incorporazione al collegio episcopale costituisce la fonte ultima di ogni fenomeno gerarchico e gli altri gradi del sacramento dell'ordine si rapportano inscindibilmente con la successione apostolica nell'origine e nell'esercizio.

³⁸ Nella logica del CIC 1917 gli uffici ecclesiastici e la potestà (Titt. IV e V) erano compresi nel libro II. *De personis* a proposito della condizione del chierico.

³⁹ Non si può essere contestualmente chierici e laici. La dicotomia sottende in realtà una scorretta considerazione del clero come *status regens* e del laicato come *coetus serviens* (cfr. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, 224-226).

popolo cristiano evita un'impropria restrizione mentale e un modello sociale di contrapposizione *ratione status*.

4. L'INFLUENZA DELLA MATRICE SACRAMENTALE DEL CONCETTO

Finora ci siamo riferiti insistentemente all'apporto sulla questione di Hervada che ha avuto il merito di evidenziare con chiarezza e lungimiranza l'aspetto funzionale della nozione, auspicando il superamento dell'obsoleta, ma ancora radicata, concezione personale della potestà⁴⁰. Il maestro di Navarra tuttavia, insistendo sulla portata giuridica del concetto (la capacità di imporre comportamenti vincolanti), ci sembra che riduca e sminuisca troppo la portata e l'estensione della categoria. La riserva del profilo gerarchico solo alla relazione di supremazia interpersonale ne riduce il riscontro all'esercizio della *potestas iurisdictionis* e ad alcuni profili della *potestas magisterii*, escludendo altre esplicazioni del ministero (il contenuto globale della potestà di ordine)⁴¹. Senza nulla togliere alle facoltà e prerogative dei laici anche per ciò che concerne il servizio e il governo, non appare rispondente parlare di partecipazione dei fedeli non ordinati al *munus hierarchico*. Ci sembra utile allora cercare di mostrare la portata complessiva della *sacra potestas* e l'intrinseca connotazione gerarchica del ministero ordinato.

4.1. La confluenza dei «tria munera»

Il principio gerarchico in quanto espressione diretta della successione apostolica è l'elemento più peculiare della socialità ecclesiale. Tale specifica qualificazione della comunione (*communio hierarchica*) individua infatti l'origine e il fine del corpo mistico di Cristo. Va da sé che la dissociazione dei due termini (comunione e gerarchia) conduce all'inesorabile deformazione e travisamento del *mysterium Ecclesiae*. Appare assodata dunque la *necessaria derivazione del fenomeno gerarchico dall'ordo episcoporum*. La successione dei Vescovi garantisce infatti il collegamento vitale del ministero con la capitalità di Cristo e la perpetuazione dell'opera della salvezza. La concreta realizzazione

⁴⁰ «Il principio d'uguaglianza s'opponesse alla concezione per *status*, approccio in verità ormai superato. Ma finché vi saranno residui della concezione per *status*, il principio d'uguaglianza continuerà a non essere inteso in tutta la sua portata» (HERVADA, *Pensieri di un canonista nell'ora presente*, Marcianum, Venezia 2007, 99).

⁴¹ Mentre la potestà di ordine comporterebbe un semplice potere di conformazione della realtà (l'attitudine a compiere determinate azioni salvifiche), la potestà di regime implicherebbe invece la capacità di imporre comportamenti giuridicamente obbligatori. Il rapporto sacramentale ministro-fedele differirebbe strutturalmente da quello magisteriale e giurisdizionale pastore-fedele, proprio per l'assenza di un contenuto direttamente gerarchico.

storica della successione apostolica si attua nell'incorporazione al collegio episcopale⁴². Il riconoscimento del primato nella Chiesa universale o particolare manifesta allora l'individuazione della linearità e continuità della fonte del potere. La pienezza di potestà degli uffici capitali esprime poi l'assorbenza e totalità del sommo sacerdozio di Cristo⁴³. La causa ultima della *potestas* dunque è ascrivibile sempre alla sacramentalità radicale della Chiesa. Come abbiamo già considerato, la gerarchia, al di là del contenuto attivo (supremazia), rivela la dipendenza ontologica del ministro dal Capo⁴⁴. L'ineludibile *ratio* della facoltà di presiedere è quindi nella fedeltà al mandato del Signore.

L'implicito richiamo della successione apostolica in ogni manifestazione autoritativa non implica però che l'esercizio del potere sia ascrivibile esclusivamente o continuamente alla titolarità del carattere sacro. Il fatto poi che virtualmente o formalmente vi sia nel ministero un vincolo di dipendenza cristologico-sacramentale non significa che attualmente o materialmente si configuri sempre una rappresentazione del Capo. Gli ordinati non agiscono insomma permanentemente *auctoritate Christi Capitis*.

L'*ordo presbiterorum* e l'*ordo diaconorum* non sono assunti immediatamente nell'ordine gerarchico primigenio ma in virtù della concreta collaborazione o ausilio alla funzione di presidenza e di governo della comunità. I tre gradi del sacramento dell'ordine confluiscono nella pienezza del sacerdozio (episcopato) e in tal senso costituiscono un *ordo* unitario e coeso. Il ministro sacro se compie un atto di ministero è sempre in unione col Vescovo o il soggetto a lui equiparato. Il necessario riferimento del presbitero o del diacono all'ufficio capitale non comporta però un'automatica partecipazione del *munus regendi* episcopale. L'assunzione nella giurisdizione non avviene mai direttamente ma attraverso il conferimento di un ufficio o di uno specifico incarico.

⁴² Cfr. LG 22.

⁴³ Esprime bene la unitarietà e diaconalità del servizio gerarchico l'*Omelia d'intronizzazione* di Giovanni Paolo II: «Il Concilio Vaticano II ci ha ricordato il mistero di questa potestà e il fatto che la missione di Cristo – Sacerdote, Profeta-Maestro, Re – continua nella Chiesa. Tutti, tutto il Popolo di Dio è partecipe di questa triplice missione. E forse nel passato si deponeva sul capo del Papa il triregno, quella triplice corona, per esprimere, attraverso tale simbolo, che tutto l'ordine gerarchico della Chiesa di Cristo, tutta la sua "sacra potestà" in essa esercitata non è altro che il servizio, servizio che ha per scopo una sola cosa: che tutto il Popolo di Dio sia partecipe di questa triplice missione di Cristo e rimanga sempre sotto la potestà del Signore, la quale trae le sue origini non dalle potenze di questo mondo, ma dal Padre celeste e dal mistero della Croce e della Risurrezione» (22 ottobre 1978, in *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, I/1 [1978], LEV, 38).

⁴⁴ Tale soggezione si riferisce al Capo visibile (il Papa per la Chiesa universale o il Vescovo diocesano per la Chiesa particolare) e per quest'ultimo al Capo invisibile (il Papa e i Vescovi sono appunto vicari di Cristo).

Il non ordinato, qualora assuma un ruolo autoritativo nell'organizzazione ecclesiastica, partecipa ugualmente alla funzione di guida dell'ufficio capitale, viene inserito mediatamente nell'assetto gerarchico della comunità. L'attribuzione di potestà deriva comunque dalla successione apostolica⁴⁵. La rappresentanza cristologica, implicita in ogni manifestazione di potestà, opera dunque attraverso il mandato dell'autorità.

Il termine 'gerarchia' indica appunto il principio sacro che presiede l'ordine sociale⁴⁶. Il riferimento soprannaturale è quindi iscritto nella radice stessa del concetto. L'accezione *stricto sensu* giuridica di rapporto di sovraordinazione istituzionale tra due soggetti non sembra altro che una mutuazione civilistica delle categorie canoniche⁴⁷ ma non coincide con l'essenza della realtà ecclesiale. Il Concilio Vaticano II, com'è noto, ha cercato di recuperare la valenza sacramentale della potestà ricorrendo alla nozione unitaria di *sacra potestas*⁴⁸. Tale espressione non intende negare la componente giuridica del fenomeno⁴⁹ né superare il tradizionale riferimento alla *iurisdictio*⁵⁰, ma richiamare l'inesorabile origine e fine del potere. La circoscrizione del carisma gerarchico al governo e alla guida della comunità appare riduttiva e limitante: *gerarchica è ogni diretta manifestazione autoritativa riconducibile alla cristoconformazione sacramentale*. Interessa appunto sottolineare che la nozione non riguarda solo l'esercizio del *munus regendi* ma anche i *munera docendi et sanctificandi* e che anzi il primo trae la sua ragione d'essere dalla congiunzione con gli altri due. I *tria munera* sono inscindibilmente connessi e associati nella persona del pastore⁵¹. Il "governo dei sacerdoti" non si traduce chiaramente in una

⁴⁵ Il detto: *sine episcopo nulla Ecclesia* esprime la convinzione del cristianesimo primitivo della necessità della pienezza del carattere dell'Ordine per l'identità della comunità dei credenti.

⁴⁶ L'espressione greca è composta da *ieròs* (sacro) e *archía* (governo).

⁴⁷ Cfr. anche <http://it.wikipedia.org/wiki/Gerarchia>.

⁴⁸ Cfr. ad es. nn. 10, 18 e 27 LG (nello stesso documento come pure in CD non si adotta mai l'espressione potestà di giurisdizione).

⁴⁹ «Ma perché si abbia tale potestà esercitabile di fatto, deve intervenire la "determinazione" canonica o "giuridica" (*iuridica determinatio*) da parte dell'autorità gerarchica» (n. 2 NEP LG).

⁵⁰ Può essere utile richiamare il giudizio espresso dalla Segreteria e dalla maggioranza del gruppo di consultori nei lavori di redazione del codice: «Secretaria et consultores coetus (duobus tantum exceptis) censet quod tuto affirmari nequit Concilium Vaticanum II abrogavisse distinctionem traditionalem inter potestatem ordinis et potestatem iurisdictionis per tot saeculorum decursum pacifice ab omnibus admissam, et proinde quod affirmare quoque nequit Concilium originem sacramentalem omnis potestatis regiminis docuisse» (*Folium ex officio*, in A. CELEGHIN, *Origine e natura della potestà sacra. Posizioni postconciliari*, Morcelliana, Brescia 1987, 448).

⁵¹ In maniera diretta il Sommo Pontefice o il Pastore della *portio populi Dei* considerata e in maniera indiretta coloro che li coadiuvano e assistono.

forma di ierocrazia o di indebito clericalismo ma nell'oculato e responsabile rispetto della natura della consacrazione e del fine della missione⁵².

4.2. Il carattere gerarchico dei beni salvifici

La cristoconformazione sacramentale del ministro influisce nella stessa costituzione dei beni salvifici. La matrice gerarchica assicura infatti l'autenticità e oggettività del dono della salvezza⁵³. L'univoco fondamento della preposizione istituzionale sta nell'attribuzione ecclesiastica del potere delle chiavi agli apostoli e ai loro successori. L'*ordo episcoporum* nella misura in cui esprime e conserva la comunione ecclesiastica possiede quindi il carisma gerarchico⁵⁴, gli altri ordinati solo in quanto partecipano della potestà dell'ufficio capitale. La rappresentazione efficace del Capo esprime dunque il legame vitale del patrimonio ecclesiale con la fonte divina e la rispondenza al disegno redentivo.

L'incidenza del carattere gerarchico nei diversi beni salvifici non deve portare comunque ad indebite confusioni circa la fonte e il contenuto della relativa funzione ecclesiale. Il rapporto tra sacramento e potere, com'è noto, ha animato soprattutto nell'immediato postconcilio un acceso dibattito dottrinale che non può dirsi ancora sopito né tantomeno risolto⁵⁵. Le opinioni circa l'unitarietà o disgiunzione della *sacra potestas* sono discordi e spesso contrastanti. L'equivoco principale ci pare riguardi l'adozione di categorie teologiche (come quella della sacralità) e l'implicito riferimento allo *status* clericale. Per comprendere appieno il senso della nozione occorre distinguere

⁵² Per una considerazione storico-concettuale delle insufficienze delle pretese ierocratiche e della teoria della *potestas indirecta* nelle questioni temporali, cfr. V. PRIETO, *Diritto dei rapporti tra Chiesa e società civile*, Edusc, Roma 2003, 31-43.

⁵³ L'autenticità indica ciò che è esattamente riferibile al suo autore. L'oggettività dà sicurezza all'attribuzione del bene. Spunti in tal senso, anche se relativi ad altro contesto, sono rinvenibili nel ns. *La dimensione giuridica della liturgia. Saggi su ciò che è giusto nella celebrazione del mistero pasquale*, Milano 2008, 256-258.

⁵⁴ Cfr. *Lumen gentium* n. 22 con la *Nota esplicativa previa* n. 2.

⁵⁵ Cfr., tra i tanti, CELEGHIN, *Origine e natura...*; P.A. BONNET, *Diritto e potere nel momento originario della «potestas hierachica» nella Chiesa. Stato della dottrina in una questione canonicamente disputata*, «Ius Canonicum», 15 (1975), 77-158 (lo stesso numero della Rivista contiene diversi contributi sul tema). Per alcune opinioni dottrinali più recenti: A. ASSELIN, *Vingt ans après la promulgation du Code de droit canonique: qu'en est-il du service des laïcs dans l'Église?*, «Studia Canonica», 38 (2004), 85-109; J. HUELS, *The Power of Governance and Its Exercise by Lay Persons: A Juridical Approach*. «Studia Canonica», 35 (2001), 59-96. Per un inquadramento sintetico e aggiornato della questione vd. A. CATTANEO, *Fondamenti ecclesiologici del diritto canonico*, Marcianum, Venezia 2011, 193-203.

senza indebitamente separare la giurisdizione dall'ordine⁵⁶. Conviene allora riscontrare il fenomeno in riferimento ai diversi *bona*.

Riguardo al *bene della parola*, bisogna distinguere la *potestas magisterii 'stricto sensu'* intesa e il *ministerium docente dei sacri pastori*. La prima riguarda l'interpretazione autentica del patrimonio della Rivelazione, l'altro l'annuncio autoritativo del deposito della fede. La formulazione definitiva delle verità cristiane è riservata evidentemente solo al Romano Pontefice e al Collegio episcopale⁵⁷. L'adesione e l'ossequio dovuti dal popolo cristiano all'interpretazione infallibile o meramente autentica del patrimonio della Rivelazione costituiscono indubbiamente situazioni di soggezione obbligatoria⁵⁸. Anche la semplice trasmissione *nomine Christi* della parola di Dio tuttavia merita una particolare considerazione e rispetto: la qualità del ministro conferisce una singolare attendibilità all'insegnamento proposto⁵⁹. La comunicazione accreditata del *verbum Domini* acquista così una specifica sacralità ed efficacia collettiva. Se la definizione dottrinale può essere ricondotta solo alla titolarità della pienezza dell'ordine⁶⁰, la qualifica pastorale del soggetto aggiunge comunque una nota propria ed esclusiva di affidabilità al bene giuridicamente vincolante. Il *munus docendi* in pratica è gerarchico sia nella sua straordinarietà e solennità sia in molte manifestazioni dell'ordinarietà e abitudine della funzione di insegnamento⁶¹.

Un'analoga e per alcuni tratti ancor più chiara esplicitazione può essere svolta per le *prerogative cultuali*⁶². La suprema autorità può chiaramente determinare requisiti *ad validitatem* dell'azione sacramentale⁶³. Anche in questo caso, la conformazione della *leiturgia* si inserisce propriamente nell'esplicazione della funzione direttiva della

⁵⁶ Cfr. anche il tenore del *Folium ex officio* sopra riportato.

⁵⁷ Si tralascia in questa sede l'approfondimento del Magistero autentico dei singoli Vescovi, anche riuniti in Conferenze episcopali o in Concili particolari (cfr. can. 753).

⁵⁸ Cfr. C.J. ERRÁZURIZ M., *Il "munus docendi Ecclesiae": diritti e doveri dei fedeli*, Giuffrè, Milano 1991, 17-76.

⁵⁹ Emblematica è la riserva dell'omelia al sacerdote o al diacono (cfr. can. 767 § 1, *Redemptionis Sacramentum*, nn. 65-66 e 161).

⁶⁰ La giurisdizione dottrinale però è riservata esclusivamente al carattere episcopale in virtù del necessario collegamento cristologico e apostolico del *kerigma*. Il carattere nevralgico del bene della parola implica un'imprescindibile titolarità sacramentale (la pienezza del sacerdozio).

⁶¹ Questo non significa chiaramente che non esista un diritto all'annuncio della parola da parte del fedele.

⁶² A parte il battesimo e il matrimonio, la sacralità del ministro è necessaria per confezionare il bene liturgico.

⁶³ Cfr. can. 841.

comunità. Il carattere gerarchico del bene liturgico comunque è iscritto nella logica stessa dell'economia della grazia. L'esercizio della potestà di ordine assicura la validità e proficuità del servizio prestato⁶⁴. Il rapporto ministro-fedele non comporta evidentemente una situazione di supremazia o dominio ma di preposizione diaconale nell'amministrazione del tesoro dei meriti di Cristo⁶⁵. L'ordinarietà della *potestas ordinis* nell'aspetto sacramentale non comporta dunque una superiorità interpersonale, ma l'immedesimazione organica col Signore nell'azione celebrativa. Il carattere dell'*ordo* attualizza in pratica la presenza o la rappresentazione del Capo in mezzo al popolo orante di Dio.

Il servizio della carità globalmente inteso⁶⁶ è quello che meno è vincolato all'elemento sacramentale. Il governo ecclesiastico può essere partecipato o esteso a soggetti non ordinati (si pensi ai ministri del tribunale o a organi di partecipazione)⁶⁷, ciò non di meno resta gerarchico per la diretta derivazione dalla giurisdizione e il necessario riferimento al ruolo presidenziale. La sacramentalità radicale della Chiesa implica peraltro che l'agente si ponga sempre *in persona Ecclesiae*. Il servizio manifesta e attualizza la sollecitudine della Chiesa istituzione.

Il carattere gerarchico dei beni salvifici è un corollario della confluenza dei *tria munera* e dimostra quanto la successione apostolica configura l'ontologia della fede.

⁶⁴ La marginalità delle incombenze dei ministri non ordinati (can 230 § 1) sconsiglia di addentrarsi in questa sede pure nella considerazione dell'ipotesi.

⁶⁵ Nella fattispecie celebrativa non si riscontra in pratica uno specifico obbligo di obbedienza e adesione del fedele nei confronti del ministro come invece si riscontra relativamente ai beni della disciplina o del credo.

⁶⁶ Si parla sovente di partecipazione al regime ecclesiastico, ci sembra comunque che sia più rispondente inquadrare tale bene nell'integrazione tra libertà e disciplina senza disgiungerlo dai beni primari della parola e dei sacramenti (cfr. C.J. ERRÁZURIZ M., *Il diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una teoria fondamentale del diritto canonico*, Giuffrè, Milano 2000, 193-200).

⁶⁷ È interessante il tenore della risposta della Congregazione per la Dottrina della Fede dell'8 febbraio 1977 durante i lavori codificatori: «1) Dogmaticamente, i laici sono esclusi soltanto dagli uffici intrinsecamente gerarchici, la cui capacità è legata alla recezione del carattere dell'Ordine. Determinare concretamente tali uffici 'ad normam iuris' spetta agli organismi istituiti 'ad hoc' dalla Santa Sede.

2) Si proceda con la massima cautela per evitare che si crei un ministero pastorale laico in concorrenza con il ministero dei chierici.

3) Si raccomandi che l'assunzione di laici a uffici ecclesiastici sia contenuta nei limiti del diritto vigente senza nuova estensione» (*Folium ex officio* riportato da A. CELEGHIN, *Origine e natura...*, 449).

5. LA CONDIZIONE DI SOGGEZIONE DEL FEDELE

La potestà in quanto tale indica l'agire con autorità nell'altrui interesse e comporta normalmente un ampliamento della sfera giuridica del destinatario⁶⁸. Nell'ambito ecclesiale oltretutto la guida della comunità è intrinsecamente ispirato ad un motivo caritatevole e altruistico (la massima partecipazione possibile ai meriti della Redenzione). L'istituzionalità del servizio indica inoltre l'imputazione dell'attività ad un ente che per definizione trascende l'interesse dei singoli. Il perseguimento del bene comune impone allora la sottomissione ad un ordine autoritativo autentico e oggettivo. La soggezione quindi non sminuisce ma esalta la *dignitas christiana*. Il ruolo dell'autorità non mira peraltro alla supina sottomissione o alla servile sudditanza dei battezzati ma alla promozione della libertà e responsabilità dei figli di Dio⁶⁹. Occorre tener sempre presente anche che gli stessi titolari della potestà gerarchica nella "vicarietà costitutiva" di ogni ufficio ecclesiastico sottostanno in qualche modo ad un obbligo di docilità e obbedienza⁷⁰. La condizione di soggezione insomma accomuna tutto il popolo di Dio.

Un primo punto da chiarire è che *la 'condicio subiectionis' non si identifica con lo stato laicale*. Una malintesa concezione di sudditanza appare speculare a quella del clero come *coetus regens*. Ogni supposizione di una radicale inferiorità del suddito, soggiacente a molte sistemazioni preconciari⁷¹, evidentemente contrasta con l'uguaglianza fondamentale dei battezzati⁷². Il problema chiaramente non è tanto nominale o definitorio ma sostanziale e contenutistico: in molti strati della società ecclesiastica difetta ancora una presa di coscienza compiuta e matura dell'influenza della vocazione universale alla santità e all'apostolato. Sta di fatto che la condizione di subordinazione non è prettamente laicale e riguarda il fedele *quo talis*. Una maggior pregnanza del regime e della disciplina nel ministero ordinato probabilmente aiuterebbe a comprendere meglio l'universale esigenza e rilevanza di tale posizione. La soluzione

⁶⁸ Cfr. F. ROSSELLI, «Potestà (dir. civ.)», in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, XXVI, Il veltro, Roma 1991, 1-6; F. CARNELUTTI, *Teoria generale del diritto*, Società ed. del Foro italiano, Roma 1946, 140-143.

⁶⁹ Cfr. LG 9; HERVADA, *La dignidad y la libertad...*, 745-760.

⁷⁰ Tutti i fedeli nella Chiesa sono soggetti al principio gerarchico. Gli stessi uffici capitali risultano vicari di Cristo per la Chiesa universale (Papa) o particolare (Vescovo diocesano o equiparato).

⁷¹ Può essere esemplare dell'impostazione preconciare il seguente passo: «Quei membri della Chiesa che entrano a far parte della duplice gerarchia si dicono *chierici* (dal gr. κλήρος = sorte, ossia "in sortem Domini vocati") tutti gli altri invece si chiamano *laici* (dal gr. λαός = popolo). La Chiesa dunque portando nel suo seno realmente distinti, per diritto divino, superiori e sudditi, è una società *inequale*, in cui cioè i membri non hanno uguali diritti e doveri» («Gerarchia», in P. PARENTE, A. PIOLANTI, S. GAROFALO, *Dizionario di teologia dommatica*, Roma 1945, 107).

⁷² Cfr. can. 208.

dell'attuale "crisi d'obbedienza" ci sembra richieda una seria riforma *in capite* oltre che *in corpore*.

Bisogna chiarire in secondo luogo che la condizione di soggezione *non è meramente inerte e passiva*, richiede la fattiva cooperazione e collaborazione all'edificazione della Chiesa. Per quanto il rapporto intersoggettivo si strutturi sulla disparità di situazione giuridica e sulla preposizione di un soggetto, il sottoposto è chiamato a concorrere al bene comune e a farsi parte attenta e diligente nell'esecuzione del disposto. Il comune fedele non è dunque un mero ricettore di ingiunzioni e ordini dell'autorità, è un membro vitale e attivo del corpo mistico di Cristo. La *condicio subiunctionis* inoltre non è solo debitoria ma anche pretensiva. Il diritto di petizione, di esposto, di controllo, ecc. integrano altrettante misure di salvaguardia⁷³. La principale spettanza degli amministrati concerne comunque la rispondenza del ministero e il retto esercizio della funzione gerarchica.

Il *contenuto della situazione di subordinazione* riguarda prevalentemente l'*obbedienza* e la *comunione*. L'obbedienza va oltre il semplice rispetto e l'ossequio per l'autorità, comporta l'osservanza e l'adempimento di quanto prescritto. L'ottemperanza richiesta non è tanto disciplinare quanto unitiva e identificativa col Capo⁷⁴. L'integrazione dei membri è il sommo bene della comunione e si fonda sul riconoscimento del senso di dipendenza e sul bisogno di una guida⁷⁵. La *condicio subiunctionis* è intrinsecamente limitata al concreto rapporto istituzionale, alla conformità col diritto divino e al rispetto della *libertas in temporalibus*. La soggezione non sminuisce affatto la rilevanza della varietà e autonomia nella sfera personale. I due pilastri della costituzione della Chiesa (diritti fondamentali e organizzazione ecclesiastica) non sono d'altronde indipendenti e presentano aspetti di connessione e continuità.

6. LA GERARCHIA COSTITUZIONALE E LA DEONTOLOGIA DEGLI OPERATORI

Il *rilievo primario e fondamentale* della nozione ha un riscontro anche nella conformazione e nell'*atteggiarsi del servizio gerarchico*. Il riferimento costituzionale non è chiaramente una via per scardinare le prerogative dell'autorità o per dare ingresso ad equivoche istanze democratizzanti, è un modo per delineare e inquadrare

⁷³ Cfr. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, 135-138.

⁷⁴ Al di là della formalità del mandato, sussiste un impegno di docilità. Il sottoposto dovrebbe agire costantemente *ad mentem Superioris*.

⁷⁵ La comunione non indica solo intesa e affiatamento tra gli agenti, ma rispondenza veritativa e univoco riferimento al centro o principio dell'unità (l'ufficio capitale universale e locale).

compiutamente la funzione potestativa ecclesiale. Nel popolo di Dio l'esercizio del potere è più che mai subordinato al diritto e alla giustizia⁷⁶. Il problema attuale è più di mentalità e di categorie che di contenuti e conoscenze. Al di là degli aspetti ontologici ed ermeneutici, interessa sviluppare la sensibilità per il profilo deontologico e comportamentale. Sembra utile pertanto dedicare conclusivamente un minimo di attenzione anche alla pratica e allo stile ministeriale.

La diffusa equiparazione ordine-gerarchia, oltre che ambigua, conduce talora all'impropria invocazione dell'assetto gerarchico del popolo di Dio come legittimazione di atteggiamenti imperativi poco rispettosi del bene comune e della liberalità della *lex gratiae*⁷⁷. L'insidia maggiore soggiacente ai residui della concezione per stati nella Chiesa è quello di supporre un'implicita impronta aristocratica nell'agire dell'autorità⁷⁸. Lasciando da parte le conseguenze, per così dire, esterne del clericalismo⁷⁹, può essere utile accennare ad alcune deformazioni nell'esercizio della *potestas regiminis* (l'autoritarismo, l'accentramento decisionale e il protagonismo dei pastori) e alla possibile correzione delle disfunzioni.

L'*autoritarismo* sottende l'indebito ricorso al vincolo di obbedienza dei sottoposti e si traduce nella sottrazione dell'autorità alle garanzie del buon governo. L'autostima del compito del gerarca porta non di rado a ritenere che il fine perseguito lo dispensi o

⁷⁶ La carità presuppone sempre la giustizia. La Chiesa inoltre è chiamata a proporsi come autentico *speculum iustitiae* per un motivo di coerenza ed esemplarità col suo magistero sociale.

⁷⁷ È interessante un'osservazione al riguardo di J. Hervada: «No es dudoso que estamos ante una penosa situación de indisciplina, de extendidos excesos de libertad y de desobediencia. Ante este panorama, doloroso ciertamente y cuya gravedad no se me oculta, cabría preguntarse: ¿Más libertad todavía? ¿No es la hora de recomponer la disciplina y la obediencia? A estas posibles preguntas, mi respuesta es: Sí es la hora de recomponer la disciplina y la obediencia. Pero no es la hora de volver a la anterior disciplina canónica, sino de reconstruirla con sentido y forma nuevos. [...] Se ha derrumbado un tipo de disciplina, la disciplina de la *societas inaequalis*, la disciplina del *status imperans* y del *status oboediens*, fundada en la virtud del imperante como única garantía para el *oboediens*» (*La ley del Pueblo de Dios como ley para la libertad*, in *Vetera et nova*, 421).

⁷⁸ Com'è noto, nella distinzione aristotelica classica delle forme di governo l'aristocrazia (il governo dei migliori) è un regime positivo e si distingue dalla corrispondente degenerazione dell'oligarchia (il governo di pochi). L'impronta aristocratica del clero si concreta talora nella supposizione di una singolare capacità e perspicacia (per così dire, infusa) nell'attività decisionale.

⁷⁹ Il clericalismo riguarda la pretesa di regolare ambiti estranei alla funzione gerarchica. Il dualismo cristiano e la legittima autonomia delle realtà terrene inducono a rispettare la laicità della vita civile e la promozione della libertà e responsabilità dei fedeli (cfr. cost. past. *Gaudium et Spes*, n. 36). Il fatto stesso che la *libertas in temporalibus* sia formalizzata nello statuto dei *christifideles laici* (can. 227) pare improntato alla logica del binomio *ordo*-laicato e può compromettere la generalità e diffusione nell'individuazione della spettanza (si tratta in realtà di un diritto fondamentale del fedele).

sciogla dal rispetto delle forme e dei mezzi legali e che la riverenza e l'ossequio richiesti si impongano sulla giustificazione e condivisione del suo operato⁸⁰. L'ampia discrezionalità che circonda le cariche ecclesiastiche soprattutto quelle capitali, pur senza sconfinare nell'arbitrio e nella prevaricazione, rischia di trasformarsi così in una sorta di abuso d'ufficio. Un'evidente involuzione di ogni corpo sociale è data dal prevalere della volontà del superiore sulla razionalità del comando e sul prestigio della guida⁸¹. La crisi di obbedienza e docilità contemporanea certo complica e confonde non poco i termini della questione. La presunzione e la sommarietà nel *modus agendi* dei titolari della *potestas* comunque sminuiscono il senso dell'autorità e non rafforzano l'adeguata ricezione del principio gerarchico.

L'immedesimazione organica del ministro con la capitalità di Cristo dovrebbe evitare inoltre ogni genere di *personalismo* e *protagonismo del clero*. Il pastore non è un "superfedele" ma un solerte dispensatore dei beni celesti⁸². La tendenza ad intervenire e ad avere l'ultima parola, anche là dove non sia richiesto dai compiti affidati, evidentemente sottrae spazio vitale agli altri agenti ecclesiali e ostacola lo sviluppo e la maturazione della comunità. La *condicio subiectionis* non significa che il fedele sia condannato a un'indiscriminata sudditanza e a una situazione di perenne minorità. Lo sminuire e trascurare l'informazione, il confronto, il dibattito e le proposte o petizioni ricevute non aiuta ad esempio la ricezione e condivisione delle scelte. Parimenti la marginalizzazione o la scarsa considerazione dell'operato degli organi di collaborazione e partecipazione non facilita la ponderazione e la prudenza del governo. La promozione dell'iniziativa privata e della partecipazione sociale è infatti un obiettivo prioritario del buon governo. In molti casi tra l'altro la non ingerenza in questioni marginali o accessorie rispetto alla cura delle anime preserva la paternità e trascendenza della figura sacerdotale⁸³.

⁸⁰ Cfr. per alcuni rilievi circa il rispetto del principio di legalità J. HERRANZ, *La funzione di governo del Vescovo diocesano*, in ID., *Giustizia e pastorale nella missione della Chiesa*, Giuffrè, Milano 2011, 311-340.

⁸¹ Cfr. ad es. K. TUORI, *Ratio and Voluntas. The Tension between Reason and Will in Law*, Ashgate, Burlington 2011, ix-xxi; V. TURCHI, *I nuovi volti di Antigone. Le obiezioni di coscienza nell'esperienza giuridica contemporanea*, ESI, Napoli 2009, 17-29.

⁸² È più eloquente di tante spiegazioni la notissima qualifica assunta da S. Gregorio Magno per il Romano Pontefice come *Servus servorum Dei*.

⁸³ Le questioni litigiose o patrimoniali ad es. normalmente comportano il rischio di una presa di posizione sgradita o del disedificante coinvolgimento emotivo del presule.

L'antidoto alle deviazioni comportamentali rilevate non può che essere rappresentato dal riconoscimento dei *limiti della potestà gerarchica*. L'autocoscienza della limitazione interna del potere evita infatti equivoci e fraintendimenti. Il punto fondamentale da assumere è che la *fonte immediata del mandato* non è la sacralità della persona ma la *titolarità di un ufficio*. La *potestas* non è legata semplicemente al rango del soggetto ma ad un preciso atto di investitura. La "spersonalizzazione" dell'ufficio dovrebbe tra l'altro scongiurare un approccio individualistico e soggettivistico alle mansioni svolte e garantire l'oggettività e predeterminazione del servizio. L'estro o il talento del singolo è allora strumentale al miglior adempimento del ruolo di presidenza o rappresentanza. Eccentricità, originalità e bruschi cambiamenti contraddicono all'istituzionalità e al rilievo della tradizione nell'organizzazione ecclesiastica⁸⁴. La preposizione gerarchica è vincolata poi al *concreto esercizio dell'autorità*. Mentre la concezione personale della gerarchia implicherebbe una persistenza della speciale qualifica (*in statu*), la concezione funzionale della gerarchia riconduce la capacità imperativa alla natura dell'attività svolta (*in et manente munere*).

La "crisi di obbedienza" nella società e nella famiglia, prima che nella Chiesa, frequentemente è anche una "crisi di autorevolezza e di capacità di governo", l'emergenza attuale induce allora ad evitare nervosismi e irrigidimenti di fronte all'indisciplina e al disordine e a procedere nella costante e santificante opera di riforma personale più che istituzionale.

ABSTRACT: L'articolo ricostruisce il concetto di gerarchia in prospettiva giuridico costituzionale. La confusione del piano istituzionale col profilo personale rischia di ricondurre impropriamente l'autorità alla condizione clericale e di perpetuare la disuguaglianza fondamentale dell'ormai superata concezione per stati nella Chiesa. L'ecclesiologia del Vaticano II ha inteso invece sviluppare la ministerialità e la cooperazione organica nel popolo di Dio. La matrice sacramentale del principio

⁸⁴ La tradizione ecclesiale ha un indiscusso valore normativo nel sistema canonico. L'attaccamento all'uso o alla consuetudine non significa chiaramente staticità e immutabilità dell'organizzazione ma cautela e discrezione nelle innovazioni, anche per rispettare l'aspettativa e la sensibilità degli amministratori. La natura transpersonale dell'istituzione induce a prescindere da modi di agire troppo personali e caratterizzati che possono far perdere di vista il collegamento e la continuità con i predecessori.

gerarchico implica l'immedesimazione organica con la capitalità di Cristo nell'esercizio delle funzioni sacre e il collegamento con la fonte divina in tutta l'estensione del ministero (i *tria munera Christi*). I fedeli hanno poi un obbligo di obbedienza e comunione, ma non una situazione di radicale inferiorità. Il riconoscimento dei limiti intrinseci della potestà gerarchica aiuta allora ad evitare le possibili derive dell'autoritarismo, dell'accentramento decisionale e del protagonismo dei pastori.

ABSTRACT: The article analyzes the concept of hierarchy in the Church from a juridical-constitutional standpoint. To confuse the institutional and personal levels leads to the risk of improperly attributing authority to the clerical state, and of thus perpetuating the fundamental inequality of the once-overcome concept of "states" in the Church. The ecclesiology of Vatican Council II, however, sought to develop the concepts of ministry and organic cooperation in the People of God. The sacramental root of the hierarchy principle implies an organic identification with Christ as Head, be it in the exercise of the sacred functions or in all of the aspects of the ministry (the *tria munera Christi*). The faithful undoubtedly have the obligation to obey and be in communion with Church hierarchy, but this does not entail a relationship of radical inferiority. The recognition of the intrinsic limits of hierarchical power can help avoid the possible causes of authoritarianism and an exaggerated role of the hierarchy.